**Convenzione ex art 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. fra l'EdA A.T.O. NA.1 ed il Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per l'esercizio delle funzioni di cui all' art. 24, comma 6 L.R. 26/05/2016, n. 14 e s.m.i. recante "*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*.**

L'anno ………… il giorno …….. del mese di ……………………, in …………, nella sede del ……………. Comune di …………….. innanzi a me, Dott. …………….., Segretario Generale del Comune di…….. come tale abilitato a ricevere e rogare contratti per conto dell’Ente sono presenti i signori:

- …………………… nella qualità di Sindaco *pro-tempore* del COMUNE DI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale ……………………;

- ……………………, nella qualità di Presidente dell'EDA A.T.O. NA.1, codice fiscale ………………………….

comparenti, della cui identità personale e poteri io, ufficiale rogante, sono personalmente certo, i quali in rappresentanza dei rispettivi Enti di appartenenza, convengono quanto appresso.

**PREMESSO CHE**

1. il comma 1 dell’art. 3 bis del Decreto Legge n. 138/2011 ha previsto l’obbligo per le Regioni di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, nonché di istituire o designare gli enti di governo degli stessi , e che la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale, fatta salva la possibilità per le Regioni di individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;
2. il comma 1 bis, dell’art 3 bis del Decreto Legge n. 138/2011 prevede che “*le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1*” del medesimo art. 3 bis;
3. la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14, “*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare*”, ha proceduto al riordino della normativa regionale di settore e della *governance* del sistema integrato di gestione del servizio rifiuti in regione Campania mediante l'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la disciplina dell'organizzazione e svolgimento del servizio attraverso l'individuazione e la regolamentazione degli Enti d'Ambito quali enti di governo d'ambito, l'individuazione di funzioni e compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio del servizio a livello regionale, la definizione della disciplina transitoria del funzionamento del sistema;
4. l’art. 7, comma 1, lettera c) della Legge Regionale 26 maggio 2006 n. 14, ha definito l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) come “*la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale*”;
5. l’art. 7, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 26 maggio 2006 n. 14, ha definito il Sub-Ambito Distrettuale (SAD) come “*la dimensione territoriale, interna all’ATO ed in conformità ai criteri stabiliti dal PRGRU, per l’organizzazione del ciclo o di suoi segmenti individuata per una maggiore efficienza gestionale*”;
6. l’art. 7, comma 1, lettera e) della Legge Regionale 26 maggio 2006 n. 14, ha definito l’Ente d’Ambito (EdA) come “*l’Autorità d’Ambito costituita dai comuni ricadenti in ciascun ATO per l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni amministrativa inerenti la gestione dei rifiuti”*;
7. l’art. 23, comma 1, della Legge Regionale 26 maggio 2006 n. 14, per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, ha ripartito il territorio regionale nei seguenti Ambiti Territoriali Ottimali (ATO): Ambito territoriale ottimale Napoli 1; Ambito territoriale ottimale Napoli 2; Ambito territoriale ottimale Napoli 3; Ambito territoriale ottimale Napoli 3; Ambito territoriale ottimale Avellino; Ambito territoriale ottimale Benevento; Ambito territoriale ottimale Caserta; Ambito territoriale ottimale Salerno;
8. l’art 25 della Legge Regionale 26 maggio 2006 n. 14, ha fatto “*obbligo ai Comuni della Campania di aderire all'Ente d'Ambito territoriale (EdA) in cui ricade il rispettivo territorio per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto disciplinato dalla presente legge*” secondo le procedure di cui al comma 2 del richiamato articolo ed istituito, quali soggetti di governo di ciascun ATO,i seguenti Enti d’Ambito: EdA NA 1 ; EdA NA 2; EdA NA 3; EdA AV; EdA BN; EdA CE; EdA SA;

**CONSIDERATO CHE**

1. l’art. 24, comma 1, della Legge Regionale 26 maggio 2006 n. 14 prevede, al fine di consentire in base alle diversità territoriali una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, che ciascun ATO può essere articolato in aree omogenee denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD), con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 200, commi 1 e 7 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;
2. l’art. 25, comma 8, della Legge Regionale 26 maggio 2006 n. 14, disciplina la possibilità per gli EdA di stipulare tra loro accordi finalizzati al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del servizio, con particolare riguardo all’ottimizzazione gestionale delle dotazioni impiantistiche per il tramite della sottoscrizione di una convenzione ex art. 30 TUEL alla quale, oltre agli EdA interessati, possono partecipare i comuni Capoluogo costituiti in SAD, prevedendo per quanto compatibile e consentito dalla legge la possibilità di applicazione della disposizione anche per la regolazione delle convenzioni fra gli EdA ed i SAD;
3. l’art. 30 del decreto Legislativo n. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* prevede, al comma 1, che “*Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni*” e al comma 2 che “*Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie*”;
4. il Decreto Legge n. 1/2012, all’art. 25, comma 4, ha previsto la possibilità del c.d. affidamento disgiunto delle singole componenti del ciclo integrato;
5. l’art 1, comma 527 della Legge n. 205/2017 e s.m.i. ha attribuito ad ARERA le competenze in materia di regolazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

**CONSIDERATO ALTRESI’ CHE**

1. il Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha comunicato all’EdA la l’adesione al SAD 3 ai sensi dell'art. 24 comma 6 della L.R. n. 14/2016;
2. l’EdA A.T.O. NA.1 ha preso atto della costituzione in SAD ai sensi dell'art. 24 comma 6 della L.R. n. 14/2016 con deliberazione ………...;
3. si rende necessario procedere in attuazione dell’articolo 24, comma 6, della L.R. n. 14/2016 s.m.i.*,* alla definizione con apposita convenzione*,* ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, dei rapporti tra i Comuni costituiti in SAD e l’EdA A.T.O. NA.1 *per lo svolgimento delle relative funzioni anche per quanto riferito ai modelli operanti di svolgimento del servizio, al regime tariffario ed all’individuazione del soggetto gestore*;

**RITENUTO**

1. di dover procedere in attuazione della L.R. n. 14/2016 s.m.i.*,* alla definizione con apposita convenzione*,* ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, dei rapporti tra il Comune \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ costituito in SAD 3 e l’EdA A.T.O. NA.1 *per lo svolgimento delle relative funzioni anche per quanto riferito ai modelli operanti di svolgimento del servizio, al regime tariffario ed all’individuazione del soggetto gestore*;

**VISTI**

1. il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
2. il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
3. il D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 e s.m.i.;
4. il D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012 e s.m.i.;
5. la L.R. n. 14/2016 e s.m.i.;
6. la L. n. 205/2017 e s.m.i.;
7. il D.Lgs. n. 201/2022.

Tutto quanto sopra premesso, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - PREMESSE**

1. Le premesse, aventi valore pattizio, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2- DEFINIZIONI**

1. Ai fini della presente convenzione nel rispetto dell'art. 7 della L.R. n. 14/2016 s.m.i. s'intendono per:

a) Ciclo industriale dei rifiuti solidi urbani: l'insieme dei segmenti del servizio, costituiti dallo spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;

b) Gestione integrata dei rifiuti solidi urbani: la gestione dei servizi di spazzamento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti mediante l'eventuale realizzazione e gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento secondo le migliori tecniche disponibili;

c) Ambito Territoriale Ottimale (ATO): la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;

d) Sub - Ambito Distrettuale (SAD): la dimensione territoriale, interna all'ATO ed in conformità ai criteri stabiliti dal PRGRU, per l'organizzazione del ciclo o di suoi segmenti individuata per una maggiore efficienza gestionale;

e) Ente d'Ambito (EdA): l'Autorità d'Ambito costituita dai Comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni amministrative inerenti la gestione dei rifiuti.

**Art. 3 - OGGETTO**

1. La presente convenzione disciplina, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.mi e dell'art. 24, comma 1, L.R. n. 14/2016 s.m.i., in particolare in un'ottica di valorizzazione dei principi di efficienza efficacia ed economicità e, comunque, nel rispetto di criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 200 commi 1 e 7 del decreto legislativo 152/2006, nonché di quanto previsto nel Piano d'ambito adottato con delibera di Consiglio dell'E.d.A n. 1 del 30/01/2023, i rapporti tra il Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , costituito in SAD 3, e l'EdA A.T.O. NA.1 per lo svolgimento coordinato delle funzioni amministrative e delle attività relative ai servizi di gestione dei rifiuti urbani.

2. In riferimento al territorio del SAD 3, il modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti o dei singoli segmenti dei quali esso si compone è definito d’intesa tra l'EdA e il Comune\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano d'Ambito e secondo le modalità organizzative di cui al successivo art. 5.

3. In particolare, rientrano nell'ambito della presente convenzione e debbono essere individuate con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo:

a) la definizione delle modalità di svolgimento del servizio, specificando le singole attribuzioni e competenze, nel rispetto di quanto definito dal Piano d'Ambito;

b) le parti del servizio del ciclo integrato oggetto di affidamento;

c) le modalità di individuazione del gestore (o dei gestori) del servizio sul territorio del SAD 3;

d) l'individuazione delle cose e dei beni principali e strumentali all'erogazione del servizio, il titolo di appartenenza, la loro destinazione ed uso;

e) la durata degli affidamenti, eventuali rinnovi o proroghe ove consentiti;

f) il regime tariffario, nel rispetto di quanto definito dal Piano d'Ambito;

g) i contenuti minimi del contratto di servizio, come stabiliti dalle disposizioni ARERA in materia.

4. Fermo restando quanto previsto dal Piano d'Ambito, rientrano nel servizio oggetto di affidamento le seguenti attività:

1. Servizi base;
2. Servizi aggiuntivi a richiesta, complementari ai servizi base;
3. Gestione razionale del sistema impiantistico e delle infrastrutture, delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature, funzionali al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e nella disponibilità del Gestore;
4. Pianificazione, progettazione e realizzazione, manutenzione, vigilanza e custodia delle infrastrutture e degli impianti, fissi e non, previsti nel Piano d'Ambito;
5. rimozione dei rifiuti abbandonati/combusti;
6. monitoraggio, controllo e vigilanza di ogni fase e grado delle attività;
7. previsioni pianificatorie in relazione a situazioni emergenziale e/o straordinarie.

**Art. 4 – ATTIVITA’ ESTERNE AL SERVIZIO**

1. Le parti convengono che costituiscono attività esterne al servizio, ai sensi della regolazione di ARERA, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

1. derattizzazione;
2. spazzamento e sgombero della neve;
3. cancellazione scritte vandaliche;
4. defissione di manifesti abusivi;
5. gestione dei servizi igienici pubblici;
6. gestione del verde pubblico;
7. manutenzione delle fontane.

**Art. 5 - ORGANIZZAZIONE**

1. L'esercizio delle rispettive funzioni avviene d’intesa tra le parti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, senza ulteriori oneri, spese aggiuntive e/o costi di alcun tipo e fermi restando i poteri di direzione, controllo, vigilanza ed indirizzo della *governance* del ciclo integrato dei rifiuti in capo all’Ente d’Ambito. Per lo svolgimento delle funzioni oggetto della presente convenzione non è possibile la costituzione di nuovi enti o organismi, comunque denominati, dotati o meno di personalità giuridica o di soggettività.

2. Le parti possono adottare decisioni esecutive anche mediante teleconferenza o altra idonea modalità.

3. Le parti si avvalgono di personale dell'EdA e del Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_per lo svolgimento delle attività comuni necessarie all'attuazione della presente convenzione.

**ART. 6 - OBBLIGHI DELLE PARTI**

1. Le parti, al fine del raggiungimento degli obiettivi individuati all'art. 3 della presente convenzione si impegnano a:

a) operare nel rispetto dei principi di lealtà correttezza e reciproca collaborazione;

b) eseguire le rispettive prestazioni secondo criteri di tensione al risultato;

c) rispettare i vigenti strumenti di pianificazione in materia di rifiuti urbani ed assimilati, e le decisioni assunte con le modalità di cui all'art. 5;

d) rispettare i vincoli e gli indirizzi regolatori e pianificatori per il conferimento dei rifiuti agli impianti, adeguandosi a tutte le loro successive modificazioni;

e) rispettare gli atti di regolazione emanati da ARERA in tema di rifiuti urbani ed assimilati e dagli altri Enti/Organismi competenti;

f) adeguare e coordinare reciprocamente le norme disciplinari e regolamentari in materia;

g) armonizzare le rispettive procedure negoziali e amministrative e le metodologie di svolgimento delle attività relative alla gestione del servizio;

h) adeguare l'organizzazione della propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione;

i) contribuire in modo leale e in buona fede al controllo, alla vigilanza ed al monitoraggio sulle modalità di svolgimento del servizio, proponendo ed adottando tempestivamente le soluzioni del caso;

j) coordinare e semplificare gli aspetti economici e finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento, ecc…) inerenti i servizi oggetto del ciclo integrato e/o del suo segmento per la quota di pertinenza;

k) adeguare, in particolare, le previsioni disciplinari, negoziali e/o regolamentari ai principi di tendenziale pareggio di bilancio, di imparzialità, di semplificazione, di digitalizzazione dei documenti, di conseguimento della performance, di efficacia, efficienza ed economicità delle procedure e della gestione del ciclo dei rifiuti;

l) rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale.

2. Il Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_, in riferimento ai servizi il cui perimetro di pertinenza riguardi esclusivamente il territorio del SAD 3 e tenendo conto delle modalità organizzative di cui all’art. 5, provvede a:

1. armonizzare i contenuti del contratto di servizio con gli standard qualitativi e quantitativi di servizio definiti dall’EdA all’interno del Piano d’Ambito;
2. condividere con l’EdA la documentazione relativa ai servizi e alle gestioni affidate o svolte in economia, nonché la documentazione relativa agli impianti della cui gestione è responsabile;
3. fornire la documentazione e le informazioni di propria pertinenza, per l’assunzione, da parte dell’EdA, dei provvedimenti dettati dal Metodo Tariffario Rifiuti definito da ARERA per ciascun periodo regolatorio. In particolare, il Comune di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_trasmette all’EdA il Piano Economico Finanziario.

3. L'Eda, nello svolgimento delle proprie funzioni, tenendo conto delle modalità organizzative di cui all’art. 5, provvede a:

1. collaborare con il Comune \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_per le attività istruttorie e valutative funzionali agli adempimenti prodromici all’affidamento, anche ai fini della rispondenza delle scelte del Comune di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con i contenuti del Piano d’Ambito;
2. consolidare tempestivamente le informazioni e il/i PEF ricevuto/i dal Comune di\_\_\_\_\_\_\_ con gli analoghi dati e documenti relativi alle gestioni in essere sul territorio dell’ATO, ai fini della definizione dei corrispettivi del/i servizio/i e trasmissione delle conseguenti deliberazioni ad ARERA;
3. compiere le valutazioni funzionali alla determinazione del PEF per l’approvazione delle entrate tariffarie massime ammissibili, procedendo all’adozione dei relativi provvedimenti e relativa trasmissione ad ARERA, adottando gli atti esecutivi conseguenti;
4. rispettare la disciplina, le direttive e la normativa regionali;
5. decidere su eventuali istanze di riequilibrio di economico-finanziario presentate dal Gestore, con procedura partecipata con il Comune.

4. Le parti s'impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a rendere disponibile il personale necessario per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

**Art. 7 - DURATA**

1. La presente Convenzione ha durata di *10 anni* decorrenti dalla data di sottoscrizione, salvo proroghe e rinnovi concordati.

**Art. 8 – RINVIO. FORO COMPETENTE.**

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda alla normativa vigente. In caso di dubbi o controversie è pregiudiziale un accordo bonario tra le parti, tenuto conto che l’interesse pubblico al buon andamento della gestione del ciclo dei rifiuti è prevalente. In caso di mancato accordo, foro competente è quello dell’EdA ATO Napoli 1.

**Art. 9 – REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE**

1.Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l’Agenzia delle Entrate con spese equamente suddivise a carico delle Parti sottoscriventi, salvo diverso accordo.

2. La convenzione valida ed efficace deve essere sempre pubblicata in forma aggiornata e agevolmente visibile nei siti istituzionali degli Enti d’Ambito. La pubblicazione ha effetto di pubblicità notizia.

3. Le parti si impegnano a mettere a disposizione tempestivamente la documentazione e le informazioni richieste dalla Regione.